



COUR DE JUSTICE
DE L'UNION EUROPÉENNE

L'obbligo di motivazione dei rinvii pregiudiziali quale condizione di ricevibilità

Celestina Iannone

Direttrice della Direzione della Ricerca e documentazione della
Corte di giustizia dell'Unione europea

I contenuti della presentazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell'autrice e non
possono essere riferiti in alcun modo alla Corte di giustizia dell'Unione europea



IL RINVIO PREGIUDIZIALE: LA CHIAVE DI VOLTA DEL SISTEMA GIURISDIZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA

*«...occorre ricordare che **la chiave di volta del sistema giurisdizionale** istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, il quale, instaurando **un dialogo da giudice a giudice** tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati»*

Sentenza del 29 marzo 2022, C-132/20, Getin Noble Bank, punto 71



LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE DI VALUTARE «LA NECESSITÀ» DI UNA SENTENZA PREGIUDIZIALE E «LA PERTINENZA» DELLE QUESTIONI

Articolo 267 TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

*Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, **qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto**, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.*

[...] »



LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE DI VALUTARE «LA NECESSITÀ» DI UNA SENTENZA PREGIUDIZIALE E «LA PERTINENZA» DELLE QUESTIONI

❑ **Prima fase: competenza esclusiva del giudice nazionale**

L'articolo 177 CEE (attuale **articolo 267 TFUE**) si basa su una «*netta separazione delle funzioni*» tra le giurisdizioni nazionali e la Corte, che «*non consente a quest'ultima di pronunciarsi sui fatti di causa, né di sindacare la motivazione della domanda d'interpretazione*» (sentenze del 19 dicembre 1968, *Salgoil*, C-13/68 e 29 novembre 1978, *Pigs Marketing Board*, C-83/78).

❑ **Evoluzione della giurisprudenza: approccio più restrittivo**

La Corte ha affermato, per la prima volta, che non rientra nelle sue prerogative esprimersi su questioni sollevate nell'ambito di una controversia fittizia o non pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale (sentenze del 11 marzo 1980, *Foglia c. Novello I*, C-104/79 e del 16 dicembre 1981, *Foglia c. Novello II*, C-244/80).

❑ **Obbligo di motivazione**

Sentenza del 26 gennaio 1993, C-320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo*: il giudice nazionale **deve giustificare la necessità** del rinvio pregiudiziale.

LA «NECESSITÀ» DEL RINVIO E LA «PERTINENZA» DELLE QUESTIONI – SENTENZA TELEMARSICABRUZZO

«L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca:

- l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che*
- spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate».*

Sentenza del 26 gennaio 1993, C-320/90 a C-322/90, **Telemarsicabruzzo**, punto 5.

codificazione

**Articolo 94 del Regolamento di procedura
della Corte di Giustizia dell'Unione
europea**



ARTICOLO 94 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE



Ai sensi dell'**articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione europea**, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- a) *un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;*
- b) *il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;*
- c) *l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.*

MIASTO ŁOWICZ, C-558/18 E C-563/18



*«Il compito della Corte deve, in tale contesto, essere distinto a seconda che essa sia investita di un rinvio pregiudiziale oppure di un ricorso per inadempimento. Mentre, infatti, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte deve verificare se la misura o la prassi nazionale contestata dalla Commissione o da un altro Stato membro sia – in linea generale e senza che sia necessaria l'esistenza dinanzi ai giudici nazionali di un contenzioso a ciò afferente – contraria al diritto dell'Unione, **il compito della Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, è, per contro, quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente.***

*Nell'ambito di siffatto procedimento, **deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell'Unione di cui è chiesta l'interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev'essere adottata dal giudice del rinvio.***

Sentenza del 26 marzo 2020, *Miasto Łowicz*, C-558/18 e C-563/18, punti 47 e 48

LAMARO APPALTI, C-463/23



*«...dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che tra le varie disposizioni del diritto dell'Unione sulle quali vertono le questioni sottoposte alla Corte e la controversia di cui al procedimento principale esista **un collegamento idoneo a rendere le interpretazioni richieste oggettivamente necessarie affinché il giudice del rinvio possa, applicando le risposte fornite dalla Corte, adottare una decisione necessaria per statuire su tale controversia**».*

Ordinanza del 20 giugno 2024, *Lamaro Appalti*, C-463/23, punto 32

LE SITUAZIONI PURAMENTE INTERNE

ULLENS DE SCHOOTEN, C-268/15



«le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali **non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro**»

Sentenza del 15 novembre 2016, C-268/15, *Ullens de Schooten*, punto 47.

ECCEZIONI

- «...sulla base del rilievo che non poteva escludersi che cittadini stabiliti in altri Stati membri fossero stati o fossero interessati ad avvalersi di siffatte libertà per esercitare attività sul territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in discussione e, pertanto, che tale normativa, applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, possa produrre effetti che non siano limitati a tale Stato membro» (punto 50)
- «...nell'ambito di un procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri, la decisione che tale giudice adotterà a seguito della sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che essa risponda alle questioni sottoposte in relazione alle disposizioni del trattato relative alle libertà fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale restino confinati all'interno di un solo Stato membro» (punto 51)
- «...nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione» (punto 52)
- «...le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si è uniformata, per le soluzioni date a situazioni i cui elementi sono tutti collocati all'interno di un solo Stato membro, a quelle adottate dal diritto dell'Unione» (punto 53)

LE SITUAZIONI PURAMENTE INTERNE

ULLENS DE SCHOOTEN, C-268/15



OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

«Di conseguenza, nel contesto di una situazione [...] i cui elementi sono tutti collocati all'interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l'interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia» (punto 55)

REGIONE VENETO, C-468/19

FERRIERE NORD E.A., C-560/22



«...**normative nazionali e regionali** [...] **che sono indistintamente applicabili ai residenti italiani e ai cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana**, possono, di norma, ricadere sotto le disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal Trattato solo in quanto si applichino a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri»

«In tale contesto, **spetta al giudice del rinvio** indicare alla Corte, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 94 del regolamento di procedura, in che modo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia pendente dinanzi ad esso presenti con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle libertà fondamentali **un elemento di collegamento che rende la richiesta interpretazione pregiudiziale necessaria alla soluzione della controversia stessa**»

Regione Veneto, C-468/19, (ordinanza del 13 febbraio 2020, punti 41 e 42)

«...occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia, segnatamente, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi sono tutti collocati all'interno di un solo Stato membro. [...]

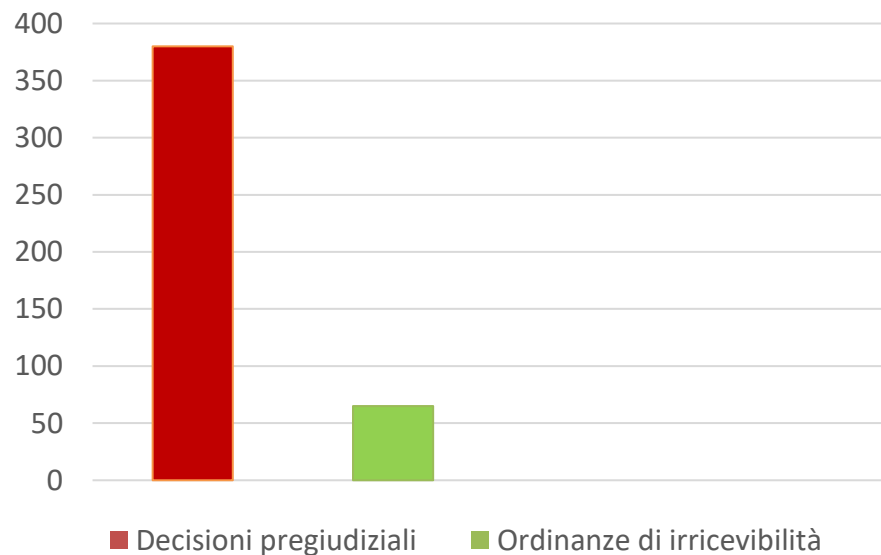
In tali circostanze **spettava al giudice del rinvio**, conformemente all'articolo 94 del regolamento di procedura [...] **esporre i motivi per i quali esso stabilisce un collegamento** tra l'interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE e le disposizioni italiane che istituiscono il contributo di finanziamento dell'AGCM e considera che queste ultime possano ostacolare l'esercizio della libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali. Orbene, nell'ordinanza di rinvio non figurano motivi siffatti»

Ferriere Nord e.a., C-560/22 (ordinanza del 17 aprile 2023, punti 25 e 27)

STATISTICHE GIUDIZIARIE

Statistiche per il 2024

- Decisioni pregiudiziali: 380
- Ordinanze di irricevibilità: 65



CONCLUSIONI

